

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE E
“.....” PER LA GESTIONE DELLA CASA DI QUARTIERE “
.....” IN VIA BOLOGNA NEL QUADRIENNIO 2020 – 2023.**

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. N. /2020 esecutiva ai sensi di legge

tra

Il Comune di Bologna - Quartiere - (cod. fisc. 01232710374) nel seguito denominato “Quartiere”, legalmente rappresentato da, domiciliato per la sua carica in via- Bologna, presso la sede del Quartiere, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore nominato con atto del Sindaco P.G. n.

e

l’Associazione (C.F.) (*in caso di ATS aggiungere:* quale capofila dell’Associazione temporanea di scopo costituita con Atto Registrato n° ...del..., allegato alla presente Convenzione) in seguito denominata “Gestore”, con sede legale a, in Via, legalmente rappresentata da..... ;

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 3/2008 del 4/2/2008 P.G. n. 224172/2007, è stato confermato il valore comunitario dei Centri Sociali autogestiti dalle persone anziane ed è stato approvato lo schema di convenzione quadro cui uniformarsi per la gestione dei Centri;

- mediante delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019, è stato avviato il Percorso verso le Case di Quartiere per un welfare di comunità e sono stati definiti gli indirizzi per l’implementazione del nuovo modello gestionale;

- con *propria deliberazione P.G. il Quartiere ha deliberato le linee strategiche e di indirizzo della Casa di Quartiere in oggetto;*

- *sulla base delle indicazioni della Giunta sopra richiamate il Quartiere ha emanato apposito avviso pubblico e relativa documentazione, approvati con determinazione dirigenziale P.G. n.*

- *vista la determinazione dirigenziale P.G. n. di approvazione dei verbali della Commissione Tecnica;*

- vista la delibera di Giunta P.G. 42143/2020 avente ad oggetto gli indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni e alla governance delle Case di Quartiere;

- *vista la relazione finale del percorso di co-progettazione, approvata con atto dirigenziale P.G.;*

si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1. Con la presente convenzione viene istituita la Casa di Quartiere come centro di attività e interventi sussidiari e complementari a quelli offerti dall’Amministrazione, aperto e accessibile alla cittadinanza e volto a promuovere e favorire la partecipazione delle persone anziane e dei cittadini in genere al lavoro di comunità e alla cura del territorio, realizzando, in fase di avvio, le attività proposte al Quartiere in occasione dell’avviso pubblico, perfezionate in sede di co-progettazione e definite nella proposta

progettuale di gestione della Casa di Quartiere - allegata al presente atto come parte integrante - e, a regime, le attività inserite nella programmazione annuale, redatta ai sensi di quanto previsto .

2. La Casa di Quartiere rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza e, in particolare, per la popolazione anziana in termini di attività e interventi di contrasto della povertà relazionale, di promozione della socialità, di attività ricreative e culturali, di prevenzione socio-sanitaria, anche attraverso la promozione di sani e corretti stili di vita, in una prospettiva intergenerazionale, anche mediante attività e interventi rivolti sia alle persone sole (con particolare attenzione ai nuclei monofamiliari ed a rischio fragilità relazionale) sia ai giovani, agli adolescenti e alle famiglie del territorio .

Art. 2 - Oggetto

1. Al fine della costituzione della Casa di Quartiere, il Quartiere concede al Gestore in comodato d'uso gratuito, come previsto dagli atti richiamati in premessa, l'immobile sito in Via, così composto:

(ad es. n. edifici per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, area con destinazione ortiva, area esterna per usi comuni, ecc.)

il tutto come da planimetria allegata.

Gli spazi sopra indicati sono identificati al Catasto al Foglio mappale

La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono descritti nel verbale di consistenza iniziale che sarà redatto entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In prossimità della scadenza della convenzione sarà redatto un verbale di consistenza finale.

Relativamente alle prescrizioni di legge in tema di efficienza energetica, le parti concordano di condividere le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica (A.P.E.) dell'immobile.

Art. 3 – Sede Legale

Il Gestore dovrà fissare la propria sede legale presso la Casa di Quartiere.

Altri soggetti che svolgono parte preponderante delle attività sociali nella Casa di Quartiere potranno fissarvi la propria sede legale previo assenso del Quartiere e del gestore.

Art. 4 – Rapporti con il Quartiere

1. Il soggetto Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma nel rispetto della Carta dei valori e del pluralismo, garantendo la funzione della Casa di Quartiere quale servizio sussidiario dell'Amministrazione comunale, autogestito e aperto al territorio e si impegna a gestire la Casa di Quartiere nell'ambito delle linee di indirizzo del Quartiere sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi, concordate periodicamente col Quartiere attraverso una coprogettazione costante e dinamica tra i gestori e gli uffici e servizi di Quartiere, coinvolgendo anche l'Assemblea civica della Casa di Quartiere, le altre Case di Quartiere e le realtà del territorio, al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal Quartiere.

2. Il Gestore della Casa di Quartiere, coordinandosi con l'Amministrazione, dovrà in particolare:

- a) partecipare attivamente alla realizzazione di progetti sostenuti dal Quartiere, intensificando reti e relazioni funzionali al consolidamento del welfare di comunità e allo sviluppo socio-culturale della cittadinanza, nonché attivare sinergie con le altre realtà del Territorio in armonia con gli indirizzi del Quartiere;
- b) collaborare per la realizzazione di obiettivi e progetti comuni con le altre Case di Quartiere a livello di territorio e cittadino, partecipando al Coordinamento territoriale e a quello cittadino delle Case di Quartiere;
- c) partecipare attivamente, anche mettendo a disposizione spazi, ai percorsi e laboratori partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale ed ai tavoli istituzionali convocati dal Quartiere per lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti e dei servizi di comunità da offrire alla cittadinanza nel territorio di riferimento.

3. Il Quartiere si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, per un massimo annuo di 20 giornate, gli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali e/o per interventi e progetti di interesse pubblico, dandone congruo preavviso al gestore.

4. Il Gestore potrà stipulare, in accordo e raccordo con il Quartiere, percorsi di collaborazione formali con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili a favore della cittadinanza.

5. Le forme di collaborazione sopra citate definiscono le modalità in cui i soci di altre associazioni e/o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle iniziative oggetto degli eventuali accordi e determinano gli impegni dei soggetti a contribuire pro quota agli oneri diretti e indiretti della gestione.

6. Il gestore si impegna a trasmettere al Quartiere:

- entro il 31/12 di ogni anno la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo. La programmazione delle attività, redatta anche sulla base degli indirizzi del Consiglio di Quartiere contenuti nel Programma Obiettivo e delle proposte emerse dall'Assemblea civica della Casa di quartiere, potrà essere modificata e integrata durante l'anno in accordo con il Quartiere;
- entro il 31/05 di ogni anno il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, tale rendiconto dovrà presentare in forma aggregata le poste, riconducibili alla gestione della Casa di Quartiere, presenti nei bilanci approvati dalle assemblee delle singole associazioni. A questa forma aggregata, che costituirà il "Rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere", e non ai bilanci delle singole associazioni, si dovrà fare riferimento per quanto riguarda la presenza di eventuali avanzi di gestione;
- entro il 31/05 la rendicontazione sociale delle attività svolte, secondo uno schema preventivamente concordato con il Quartiere, unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione;
- le convocazioni delle riunioni degli organi gestionali della Casa di Quartiere con il relativo ordine del giorno ed un estratto sintetico dei verbali relativamente alle decisioni più rilevanti assunte.

8. Il piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione, da rilevare secondo la modalità sopra descritta, dovrà essere definito in accordo con il Quartiere, dando priorità a migliorie agli immobili, all'acquisizione di attrezzature necessarie, a iniziative solidaristiche o ad accantonamenti per il finanziamento di attività ed eventi in

programmazione. Il Quartiere favorisce la cooperazione tra le Case di Quartiere al fine di programmare investimenti congiunti degli avanzi di gestione.

9. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione della Casa di Quartiere e delle sue attività, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Art. 4 bis Gestione della area ortiva annessa alla Casa di Quartiere (Laddove presente)

1. Particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la funzione della zona ortiva quale servizio comunale autogestito dai frequentatori. Pertanto tutti i cittadini che hanno stipulato un contratto in comodato per l'utilizzo di un lotto ortivo dovranno coltivare l'appezzamento assegnato nel rispetto del regolamento adottato dall'Associazione e delle leggi vigenti in materia.

2. La zona ortiva dovrà essere tenuta con la massima cura anche dell'aspetto estetico, evitando ogni possibile situazione di degrado.

3. Il Quartiere coadiuverà il Gestore nella gestione delle procedure relative all'assegnazione dei lotti ortivi ai cittadini richiedenti, in conformità ai criteri e con le modalità fissate dal vigente regolamento comunale, sulla base della disponibilità dei lotti ortivi medesimi, fermo restando che le richieste di assegnazione saranno presentate al Quartiere che provvederà ad inoltrarle al Gestore per la sottoscrizione del relativo contratto di comodato.

4. La conduzione degli orti deve avvenire nel rispetto delle norme di comportamento previste dal regolamento vigente, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 5 – Assemblea Civica della Casa di Quartiere

1. E' istituita l' **Assemblea civica della Casa di Quartiere**, a cui possono aderire i cittadini frequentatori che richiedono l'iscrizione in un apposito Elenco tenuto dagli Uffici di Quartiere. L'iscrizione all'elenco è, in particolare, aperta ai soggetti indicati dallo Statuto Comunale quali titolari dei diritti di partecipazione ed in particolare:

- i cittadini elettori, residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa;
- i cittadini residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- i cittadini non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di studio o volontariato;
 - gli stranieri e gli apolidi residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.

2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea civica gli iscritti all'elenco da almeno 30 giorni.

3. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Civica il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati e i rappresentanti delle Associazioni coinvolte nella gestione della Casa di Quartiere (Comitato di Gestione) e delle ulteriori attività che in essa si svolgono.

4. L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere al momento del suo insediamento definisce, di concerto con i soggetti coinvolti nella gestione della Casa di Quartiere, la Carta dei Valori della Casa di Quartiere cui si dovranno ispirare la gestione e le attività, elaborata sulla base dei principi richiamati nella Delibera di indirizzo per la costituzione delle Case di Quartiere P.G. n. 223432/2019.

5. L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal Presidente di Quartiere almeno due volte l'anno, indicativamente:

- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;
- in aprile/maggio per l'illustrazione del rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento degli utili, precedentemente concordato con il Quartiere.

6. L'Assemblea elegge un Portavoce, che viene invitato a titolo consultivo ai lavori del Comitato di Gestione della Casa di Quartiere.

Art. 6 - Modalità di gestione

Il Gestore non percepirà alcun compenso per la conduzione della Casa di Quartiere ed utilizzerà prevalentemente soci volontari e/o prestatori d'opera aventi regolare rapporto di lavoro.

Per la realizzazione di ogni attività, iniziativa o evento, il Gestore, insieme ai soggetti terzi eventualmente coinvolti dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche degli spazi o le condizioni d'uso, senza il nulla-osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

Negli spazi della Casa di Quartiere è fatto divieto di installare apparecchi automatici, quali ad esempio slot-machines, videolottery o altri sistemi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.

L'utilizzo del logo del Comune e del Quartiere deve essere richiesto e autorizzato in relazione a specifiche attività e ad eventi determinati non facenti parte della programmazione annuale già concordata con il Quartiere, secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali.

Art. 7 – Impegni del Gestore

1. Il Gestore si impegna al rispetto della Carta dei valori della Casa di Quartiere e della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e relativa legge di attuazione 20/06/1952 n. 645 (Legge Scelba), nonché della Legge 25/6/1993 n.205 (Legge Mancino).

2. Il soggetto gestore è responsabile della gestione e della organizzazione della Casa di Quartiere. Lo svolgimento di qualsiasi attività con accesso libero da parte della cittadinanza è subordinato alla preventiva verifica dei requisiti dei locali e al loro possesso della idoneità per l'attività aperta al pubblico.

3. Nel caso di presenza di dipendenti il soggetto gestore redige e predispone il documento di analisi e valutazione dei rischi in relazione alle attività previste nella Casa di Quartiere, ai sensi del D.Lgs 81/08.

4. Il soggetto gestore e i competenti uffici dell'amministrazione comunale effettueranno entro iluna valutazione complessiva degli immobili al fine di verificare:

- la capienza massima dei locali e le loro condizioni di accessibilità – al pubblico o ai soli soci - in relazione alle diverse attività previste;
- definire di concerto le azioni e gli adempimenti conseguenti.

5. Dall'esito delle valutazioni di cui sopra possono derivare modifiche o differimenti delle attività concordate in esito alla coprogettazione al fine di renderne compatibile l'esercizio con le caratteristiche del luogo.

6. Il gestore si impegna, in particolare a:

- provvedere all'apertura e chiusura dei locali secondo orari funzionali alle attività svolte e compatibili con le esigenze dei cittadini;
- custodire i locali, le attrezzature e i beni mobili ivi presenti;
- adempiere a qualsiasi onere tributario derivante dalle attività svolte;
- mantenere puliti gli spazi interni ed esterni concessi;

7. Inoltre il Gestore dovrà:

a) sostenere i costi per le utenze di acqua, elettricità, gas, telefonia, riscaldamento, ecc. I contratti per le utenze sono intestati direttamente all'Associazione, a meno che ciò non risulti possibile in considerazione delle caratteristiche strutturali degli impianti. In tal caso il Gestore resta impegnato a corrispondere, a richiesta del Comune, un rimborso corrispondente alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione Comunale sulla base...*(DEFINIRE DA PARTE DEL QUARTIERE a) di un riparto effettuato di concerto con gli uffici comunali competenti. b) la convenzione potrà quantificare la somma forfettaria che l'associazione corrisponderà al Comune a titolo di rimborso, calcolata in relazione alla serie storica dei consumi, alla superficie e alle caratteristiche strutturali degli spazi concessi, tenendo altresì conto dello scorporo degli oneri riconducibili all'eventuale uso degli spazi della Casa di Quartiere per iniziative e progetti promossi dai Quartieri e dai Settori Centrali.c) in alternativa la convenzione potrà stabilire i criteri per la ripartizione percentuale dei consumi effettivi, individuati in modo tempestivo anno per anno.*

b) provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree oggetto della convenzione, concordando tipologie e modalità di intervento con gli uffici comunali competenti e a segnalare tempestivamente al Direttore del Quartiere la necessità di interventi manutentivi di competenza comunale.

Art. 8 – Impegni del Comune

1. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e delle aree ortive sono a carico del Comune, valutando anche la possibilità di finanziare gli interventi nell'ambito del piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione di cui all'art.4.8.

2. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

3. Al fine di garantirne la sostenibilità gestionale, il Comune si impegna inoltre a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di sostenere con contributi finanziari la Casa di Quartiere, anche in ragione della gestione di specifiche attività e

interventi sussidiari e complementari a quelli offerti dall'Amministrazione.

Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di Quartiere.

L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di Quartiere e i relativi adempimenti amministrativi dovranno effettuarsi con le modalità definite nella delibera di Giunta P.G. n. 42143/2020 e in conformità ai presupposti normativi ivi richiamati, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.

Art. 10 - Oneri assicurativi e responsabilità

Il Gestore si impegna ad assumere la custodia degli spazi ai sensi dell'art. 2051 c.c. e adotterà ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del medesimo, nonché dai dipendenti, volontari, operatori, o altri soggetti di cui il Gestore si avvalga.

Il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa con adeguati massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), nonché polizza infortuni in favore dei frequentatori della Casa di Quartiere. Copia di tali polizze saranno consegnate al Quartiere entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione.

E' a carico del Comune la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi non gravanti sul Gestore.

Art. 11 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di quattro anni fino al (.....), con decorrenza della sua efficacia dal momento della sottoscrizione e con facoltà di rinnovo per ulteriori quattro anni con atto espresso e motivato. Se necessario al fine di garantire la continuità delle attività della Casa di Quartiere, la convenzione potrà essere prorogata alla scadenza fino ad un massimo di sei mesi. Il Gestore è obbligato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni contrattuali pattuite, nessuna esclusa.

Alla scadenza il bene immobile, compreso eventuali arredi ed attrezzature di proprietà comunale, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il Gestore non provveda alla riconsegna degli spazi liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Art. 12 - Trasparenza e Rendicontazione

La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella gestione della Casa di Quartiere al fine di valorizzare e monitorare le attività concretamente realizzate e l'impatto sociale generato a favore della comunità.

Il Gestore dovrà presentare al Quartiere entro i termini e nelle modalità previste dal precedente art. 4:

- la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo con particolare riguardo alle finalità e gli indirizzi specifici della Casa medesima;

- il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione.

Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi di collaborazione, Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, ecc.) sono pubblicati sul Sito internet del Quartiere.

Il gestore è tenuto inoltre a fornire a semplice richiesta del Quartiere ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività svolte.

Art. 13 - Decadenza, revoca, sospensione e risoluzione anticipata della convenzione

Qualora il Gestore non ottemperasse agli obblighi assunti e fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Quartiere invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali prestabilite.

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al Gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si avvale della facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, previa comunicazione al Gestore, in caso di:

- scioglimento del soggetto gestore;
- reiterate omissioni nella presentazione della documentazione da produrre al Comune in base alla presente convenzione oppure dietro richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri soggetti pubblici e/o privati, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati e/o contravvenzioni di natura penale a carico di persone che operano per conto del Gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione degli spazi;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- subconcessione degli spazi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, non previamente concordata con il Quartiere nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 4.

Nel caso di convenzione stipulata con una ATS, Associazione temporanea di scopo, se dalla medesima recede l'associazione capofila decade il Comitato di Gestione e sarà pertanto necessario emanare un nuovo avviso pubblico o riaprire la fase di co-progettazione. Eventuali mutamenti della compagine (altri soggetti) non dovranno

comportare mutamenti dell'assetto delle attività e della programmazione concordata con il Quartiere.

Art. 14- Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico del Gestore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di segreteria ed eventuali spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

Art. 15– Disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19

Le attività previste nella Casa di Quartiere dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 emanate pro-tempore dalle autorità competenti ivi compresi gli specifici protocolli di sicurezza relativi alle modalità di svolgimento delle attività e alle condizioni di tenuta dei locali in cui si svolgono.

Al fine di valutare insieme al soggetto gestore gli impatti organizzativi e finanziari che le disposizioni sopra richiamate potranno determinare sulla gestione della Casa di Quartiere, entro il (31 dicembre 2021) i contenuti della presente convenzione verranno verificati ed adeguati in relazione agli andamenti della gestione.

Il Comune ed il soggetto gestore potranno concordare le condizioni organizzative e le modalità di sostegno per l'utilizzo degli spazi della Casa di Quartiere per la realizzazione di attività connesse alla necessità di riconfigurare servizi o interventi in relazione alla situazione di emergenza da Covid-19.

Art. 16– Trattamento dei dati personali

Si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

Art. 17 Foro competente

Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa è competente il Foro di Bologna.

Art. 18- Rinvio a fonti normative

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

p il Quartiere
Il Direttore

p. la Casa di Quartiere
Il Presidente